



**DISCIPLINARE UTILIZZO
E-MAIL E INTERNET**
Comune di San Severino Marche

Rev. 1
Data 04/10/2016
Pag. 1 di 10

DISCIPLINARE UTILIZZO E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

	<i>Servizio/Ufficio Responsabile</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Data</i>
<i>Redatto</i>	Area Amministrativa	Pietro Tapanelli	04/10/2016
<i>Modificato</i>	Area Amministrativa/CED	Leonardo Guardati	04/10/2016

Approvato con deliberazione n . 270/2016 dell'organo di indirizzo politico in data 17/10/2016



DISCIPLINARE UTILIZZO
E-MAIL E INTERNET
Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 2 di 10

Revisioni del documento

Rev.	Data	Modifiche apportate	Redatto	Approvato
1	04/10/2016	Versione iniziale		



**DISCIPLINARE UTILIZZO
E-MAIL E INTERNET**
Comune di San Severino Marche

Rev. 1
Data 04/10/2016
Pag. 3 di 10

Sommario:

PREMESSA.....	4
DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	5
ART. 3 - UTILIZZO DI INTERNET.....	6
ART. 4 - POSTA ELETTRONICA.....	7
ART. 5 - MONITORAGGIO.....	7
ART. 6 - NORMA DI CHIUSURA.....	8
ART. 7 – OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI.....	9



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 4 di 10

Premessa

Pur trovandoci in un contesto storico dove le tutele delle libertà individuali della persona sono al centro dell'ordinamento giuridico (art. 2 Cost.), è pur vero che in un contesto lavorativo il datore di lavoro deve assicurare la funzionalità e il corretto impiego dei mezzi produttivi da parte dei lavoratori. Ciò porta a definire una organizzazione dell'attività lavorativa contemperando i diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con le esigenze dell'organizzazione comunale.

In particolare è assai delicato il tema relativo all'utilizzo di e-mail e internet sul posto di lavoro. Difatti l'utilizzo di internet da parte dei lavoratori può facilmente formare oggetto di analisi mediante l'elaborazione dei log file della navigazione web, con un intuibile ed ampio potenziale trattamento, più o meno involontario, di informazioni (rectius dati personali) idonee anche a rivelare aspetti legati alla sfera dei dati sensibili o, addirittura, supersensibili (es.: tendenze sessuali o dati riguardanti lo stato di salute, ma non inerenti all'attività lavorativa). Lo stesso discorso è da farsi per l'utilizzo delle e-mail.

Da considerare, inoltre, che durante l'attività lavorativa, vuoi per errore vuoi scientemente, possono essere trattati anche dati personali, come categoria ampia comprensiva anche di quella dei dati sensibili, riferiti a soggetti terzi.

Per questi motivi, il Garante per protezione dei dati personali ha emanato la deliberazione n. 13 del 01/03/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 58 del 10/03/2007), recante le disposizioni (c.d. linee guida) per un corretto utilizzo della/e e-mail e di internet sul posto di lavoro.

Definizioni

- a) **datore di lavoro:** si intende generalmente con il termine datore di lavoro colui che utilizza la forza lavoro di personale dipendente, dietro pagamento di corrispettivo. Datore di lavoro è quindi colui che organizza il lavoro del dipendente ed è creditore della prestazione di lavoro;



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 5 di 10

- b) **lavoratore**: è il soggetto fornitore della prestazione lavorativa. E' da considerarsi lavoratore, ai sensi del presente disciplinare, chiunque e a qualsiasi titolo svolge attività lavorativa a vantaggio del datore suddetto;
- c) **strumenti di lavoro**: indirizzo di posta elettronica e accesso ad internet devono considerarsi normali strumenti di lavoro, forniti in dotazione dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- d) **file di log**: file che contengono informazioni relative ad eventi, secondo un ordine cronologico. Servono per indicare: la registrazione cronologica delle operazioni man mano che vengono eseguite; il file su cui tali registrazioni sono memorizzate. Oggi è un termine universalmente accettato con questo significato di base, con tutte le sfumature necessarie nel contesto specifico. Unito al termine web (web-log) indica un diario, appunto una registrazione cronologica, in rete.

Per quanto riguarda altre definizioni eventualmente contenute nel presente documento, si rimanda all'art. 4 del d. lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy).

Art. 1 - Riferimenti normativi

- art. 15 Cost.
- artt. 2087, 2104, 2105 e 2106 c.c.;
- l. 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori);
- d. lgs. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro);
- d. lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy);
- deliberazione n. 13 del 01/03/2007, Garante Privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 58 del 10/03/2007).

Art. 2 - Principi generali

Il presente è compilato nel pieno rispetto dei principi generali del d. lgs. 196/2003. In particolare sono rispettati i seguenti principi:

- principio di liceità ex art. 11, comma 1, lett. a);
- principio di scopo ex art. 11, comma 1, lett. b);



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 6 di 10

- principio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 11, comma 1, lett. d);
- principio di necessità ex art 3 che impone l'obbligo di configurazione dei sistemi e dei programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali.

Art. 3 - Utilizzo di internet

Il lavoratore:

- a) non può navigare su siti non inerenti l'attività lavorativa, se non nei momenti di pausa che gli spettano di diritto. Il Comune si impegna comunque a predisporre un sistema di blacklist utile a filtrare a monte siti potenzialmente dannosi per l'attività lavorativa (siti di phishing, siti contenenti codice malevolo, ecc.). Tale blocco può essere disattivato temporaneamente, ma comunque monitorato, su autorizzazione del responsabile di area;
- b) non può installare software di terze parti su macchine non di sua proprietà, se questo non sia stato preventivamente autorizzato dall'amministratore di sistema. Nel caso in cui il lavoratore abbia in dotazione una macchina di sua proprietà esclusiva dovrà comunque sottostare al vincolo pocanzi definito in quanto l'accesso ad internet costituisce pur sempre uno strumento di lavoro messo a disposizione dal Comune per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non per scopi personali;
- c) non può scaricare illecitamente materiale protetto dalla l. 633/1941 né, tanto più, utilizzare l'accesso ad internet fornito dal Comune per uno scopo di lucro a ciò connesso;
- d) non può utilizzare l'accesso ad internet fornito dal Comune per attività commerciali e/o lavorative con terze parti;
- e) può utilizzare programmi di file sharing, di qualsivoglia natura, purché siano rispettati i dettati delle lettere c) e d), e che quindi siano utilizzati per attività connesse all'esercizio della prestazione lavorativa;
- f) non può utilizzare VPN o proxy per scopi che non siano attinenti all'attività lavorativa;



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 7 di 10

- g) non può, in via residuale, compiere alcuna attività che sia in contrasto con quanto previsto nel presente disciplinare e che non sia stata, eventualmente, autorizzata dal datore di lavoro.

Art. 4 - Posta elettronica

Il lavoratore:

- a) può utilizzare la casella di posta elettronica, assegnatagli dal Comune, per scopi attinenti esclusivamente all'attività lavorativa;
- b) in caso di assenza (es.: ferie, malattia, trasferta, ecc.), deve provvedere ad attivare una procedura di risposta automatica che sia idonea a comunicare all'interessato la propria assenza, individuando eventualmente altre modalità di contatto con la struttura comunale;
- c) può delegare un suo collega (fiduciario), in caso di assenza non programmata e quando non sia stata attivata la procedura sub b), ad accedere alla propria casella di posta elettronica per verificarne il contenuto. Ciò per permetterne l'inoltro al datore di lavoro, in caso siano presenti messaggi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa del Comune;
- d) non può utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica, assegnatogli dal Comune, per spedire spam;
- e) non deve aprire messaggi di posta elettronica non attesi, provenienti da mittenti sconosciuti o con contenuto del messaggio e allegati non familiari, se non previa verifica della genuinità degli stessi, anche con l'ausilio dell'amministratore di sistema. In conseguenza il lavoratore è responsabile personalmente del contenuto (file allegati) che riceve in allegato alle e-mail a lui destinate. In particolare, è responsabile di eventuali disfunzioni causate dall'apertura di file potenzialmente idonei a causare malfunzionamenti agli apparati informatici concessi in dotazione;
- f) non può, in via residuale, compiere alcuna attività che sia in contrasto con quanto previsto nel presente disciplinare e che non sia stata, eventualmente, autorizzata dal datore di lavoro.



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 8 di 10

Art. 5 - Monitoraggio

a) Il Comune può avvalersi di sistemi di controllo del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro che consentano indirettamente anche un controllo a distanza dell'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e determinano un trattamento dei dati personali riferiti o riferibili al lavoratore nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento del Garante n. 13 del 1 marzo 2007, in conformità all'art. 4 della l. 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori) che così dispone:

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*2. La disposizione di cui al comma 1 **non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.***

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.) ;



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 9 di 10

- b) il contenuto delle comunicazioni e-mail non può in nessun caso essere oggetto di censura o analisi da parte del Comune o da altri soggetti;
- c) le attività di accesso ad internet vengono automaticamente registrate in forma elettronica attraverso i log di sistema a cura dell'amministratore di sistema;
- d) il trattamento dei dati contenuti nei log avverrà esclusivamente in forma anonima e/o aggregata (es.: per ciascun sito saranno visualizzabili il numero di utenti, il numero delle pagine richieste, la quantità di dati scaricati, ecc. Oppure per ciascun utente il numero di siti visitati, la quantità totale di dati scaricati, ecc.) in modo da evitare l'identificazione degli utenti e/o delle loro attività;
- e) i dati personali contenuti nei file di log potranno essere trattati in via eccezionale e tassativamente nelle seguenti ipotesi:
 - su richiesta della polizia postale e/o dell'autorità giudiziaria;
 - per particolari esigenze tecniche e/o di sicurezza del sistema informatico, previa comunicazione del titolare del trattamento dei dati;
 - per l'esercizio o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria, previa richiesta dell'interessato e di un suo legale rappresentante;
- f) i file di log saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza, comunque non superiore a 6 mesi, e sono periodicamente cancellati o sovrascritti automaticamente dal sistema.

Art. 6 - Norma di chiusura

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, nel rispetto della legge, sul rispetto di tale regolamento anche con l'utilizzo di procedure automatizzate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file, archivio, documento, immagine o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema, ovvero acquisiti o installati in violazione del presente regolamento.



DISCIPLINARE UTILIZZO

E-MAIL E INTERNET

Comune di San Severino Marche

Rev. 1

Data 04/10/2016

Pag. 10 di 10

Art. 7 – Obbligatorietà e Sanzioni

È fatto obbligo a tutti i Lavoratori di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente Disciplinare.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Disciplinare è perseguibile con tutte le azioni civili e penali previste dalla legge, nonché con i provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.